

Sent 972/2017
Cau 6802/2017
RG 3617/13

Rep 1877/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica in persona del
G.O.T. Avv. Valeria Di Marco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N. 3617 dell'anno 2013 del Ruolo Generale
vertente fra

██████████ &C. S.A.S., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con l' avv. ██████████ elett.te dom.to presso
avv.to ██████████

- PARTE ATTRICE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con l' avv. ██████████ , elett.te dom.to
presso avv.to ██████████


- PARTE CONVENUTA

Oggetto: contratto bancario

Conclusioni delle parti come in atti

FATTO E DIRITTO

La società ██████████ &C. s.a.s. ,in persona del legale
rappresentante pro-tempore , ha presentato ricorso ex art. 702 bis cpc
contro la Banca Monte dei Paschi di Siena per chiedere la declaratoria di
inesistenza e/o invalidità e nullità di contratti di conto corrente e apertura
di credito per mancanza di requisiti di sostanza e forma richiesti dalla
legge a pena di nullità; accertare e dichiarare che la Banca durante i


GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE
Avv. Valeria Di Marco

rapporti intercorsi ha applicato a danno di parte attrice interessi debitori ultra-legali ed interessi creditori inferiori a quelli legali e conseguentemente chiedeva, ricostruito secondo legge il reale saldo dare-avere tra le parti, la condanna della Banca a rimborsare all' attrice le somme versate e non dovute, oltre al risarcimento dei danni e la refusione delle spese di causa.

Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi contestando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte attrice

Mutato il rito venivano concessi i termini ex art. 183 cpc ed ammessa CTU contabile sulla base della quale risulta un credito dell' attrice nei confronti del MPS. Dall' analisi analitica della CTU si evince chiaramente come la Banca abbia contra legem applicato la contabilizzazione trimestrale degli interessi (pag. 10 ctu), abbia violato la legge anti-usura applicando interessi superiori al tasso -soglia (pag. 23 ctu); inoltre ha verificato come i contratti siano tutti mono-firma ovvero firmati solo dal cliente e per ciò stesso nulli : “ il contratto firmato solo dal cliente è nullo e non può essere sanato né dalla presenza della dichiarazione del cliente del tipo “prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi”, né dalla produzione in giudizio” (Cass.Sez.I,n. 5919 del 24 marzo 2016).

E' incontestabile che “ nel giudizio di ripetizione di indebito, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti sin dall' inizio del rapporto e il saldo contabile risulti negativo per il correntista deve assumersi , quale base del riconteggio, un saldo di conteggio pari a zero, in quanto il principio dell'onere della prova di cui all'art.2697c.c.deve essere adeguatamente

GIUDICE ONORARICO TRIBUNALE
Avv. Valeria Di Marco

temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell' onere stesso" (Trib. Brindisi, 09.08.2012). Il principio della vicinanza della prova è ormai principio consolidato (anche Cass. Sez. U. 11.01.2008,n.577 e n. 582).

Anche l' eccezione di prescrizione sollevata dalla banca non può trovare accoglimento perché "...la prescrizione decennale per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall' apertura del conto alla sua chiusura" (Cass. Sez.UU. n. 24418 del 02.12.2010).I conti di cui si parla sono stati estinti con effetto dal 31.12.2006 e la domanda di ripetizione dell' attore è stata depositata il 09.09.2013.

Aderendo alle risultanze esposte a pag. 23 della ctu la domanda va accolta e le spese seguono al soccombenza


P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] S.C. s.a.s. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa , così provvede:

Accertata la invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, l'applicazione di voci di debito non dovute per interessi debitori ultra-legale e interessi creditori inferiori a quelli legali e per le causali di cui in motivazione condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente l' accertata somma creditoria di €111.242,91 ed a rimborsare le spese del giudizio pari ad €450,00 , più le spese di CtU, liquidate con separato decreto , oltre le competenze di causa che liquida in complessive €12.200,00 più spese generali 15% , cap ed iva come per legge


GIUNTE PROMOSSO TRIBUNALE
Avv. Maria Di Marco

Pistoia, li 27/11/17

Il Giudice

GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE
Avv. Valeria Di Marco

Depositata nella
oggi 28 NOV. 2017
dell'art. 133 C.P.C.

di Pistoia
a norma


Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Martina Checchia